

M_DG.Tribunale di VIBO VALENTIA - Prot. 26/05/2020.0001172.U

Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di Vibo Valentia, scrivo la presente nell'interesse della Direzione Provinciale INPS di Vibo Valentia, al fine di richiedere un chiarimento interpretativo - o eventualmente un'integrazione - in relazione alle modalità attuative del Protocollo per la disciplina degli affari civili dall'11 maggio al 31 luglio del Tribunale di Vibo Valentia. Il contenzioso in materia previdenziale e assistenziale costituisce una fetta non indifferente dell'intero contenzioso civile del Tribunale di Vibo Valentia e vede coinvolti, a diverso titolo, i legali dell'Avvocatura dell'Istituto, i funzionari che curano il contenzioso dell'invalidità civile e i medici che svolgono la funzione di consulenti di parte INPS nelle materie che richiedono un accertamento sanitario. Il chiarimento che si richiede riguarda la svolgimento delle operazioni peritali da parte dei consulenti tecnici d'ufficio ai quali è stato affidato l'incarico di accertare le condizioni di invalidità dei richiedenti prestazioni assistenziali e previdenziali; in particolare, la lettura del protocollo non consente di chiarire se tali operazioni peritali possano svolgersi regolarmente in questo periodo, ovvero con quali modalità idonee ad evitare i rischi connessi all'emergenza epidemiologica in atto: altri protocolli, ad esempio, prevedono che le operazioni peritali siano differite a data successiva al 31.07.2020, pur consentendo comunque che con le modalità previste dall'art. 83 si possa procedere al conferimento degli incarichi ai CTU, al fine di guadagnare tempo prezioso nell'interesse dei ricorrenti. Tanto Le chiedo perché l'Istituto dovrà eventualmente predisporre un programma di partecipazione dei propri sanitari alle operazioni peritali, valutando anche il rischio professionale che può derivare dalla presenza contemporanea in un medesimo ambiente di più soggetti (periziando, CTU, i CTP, avvocati). Nel ringraziarLa in anticipo per l'attenzione che vorrà prestare a questa nota, Le anticipo anche che, appena le circostanze lo consentiranno, la Direzione INPS e l'Avvocatura vorrebbero sottoporle alcuni aspetti problematici che riguardano il contenzioso in materia sanitaria (in particolare quello di cui all'art. 445 bis cpc); aspetti che hanno notevoli ripercussioni organizzative ed economiche sull'attività dell'Istituto. Tutto ciò al fine di condividere soluzioni organizzative che possano andare incontro a tutte le esigenze dei soggetti coinvolti nel processo. Cordiali saluti
Avv. Ettore Triolo -- Avvocatura INPS
ettore.triolo@inps.it avv.ettore.triolo@postacert.inps.gov.it Cellulare di servizio 3666755638

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA	
1063	11.05.2020
2	1

IST, al Giudice del Lavoro
per le sue eventuali
valutazioni e proposte.


W. 12/5/2020

(Alessandro Liscia Guida ~~Tribunale~~
altri tribunali)

IST, si promette quanto richiesto all'atto
richiedute e all'Ordine del Meccanico per la
comunicazione agli iscritti: nominati COV
nelle cartelle di lavoro

W 26/5/2020

Prot. n.
5252 del
26 MAG. 2020



Ilario Nasso

Via La Resta, I trav., n. 2

89029 Taurianova (RC)

Tel.: 0966-645113

Cell.: 339-3714079

e-mail: ilario.nasso@tiscali.it

Gentile sig. Presidente
del Tribunale ordinario di Vibo Valentia
dott. Antonio Di Matteo
presso il Palazzo di Giustizia di Corso Umberto I
89900 Vibo Valentia.

OGGETTO: Riscontro della missiva provenuta dall'avvocato Ettore Triolo, dell'Avvocatura I.N.P.S.

Gentile sig. Presidente,

Faccio seguito alla Sua richiesta di conoscere le determinazioni di questo giudice in ordine alle osservazioni formulate dall'avvocato Triolo, e relative alla sorte delle consulenze tecniche – in materia assistenziale – calendarizzate sino al 31 luglio 2020.

È d'uopo premettere come l'ambito cui la nota in questione si riferisce attenga alle operazioni peritali indette dall'Autorità giudiziaria, qualora adita ex art. 445-bis c.p.c. (ossia ai fini dell'accertamento – di sussistenza o meno – dei requisiti sanitari, prescritti dalle diverse normative settoriali, prodromici alla concessione delle provvidenze erogate dallo

Stato sociale, e la cui gestione risulti affidata all'Istituto rappresentato dall'avvocato anzidetto).

Tali adempimenti istruttori – situati nel contesto di un procedimento autenticamente giurisdizionale, ancorché introdotto, trattato e definito con modalità alternative a quelle peculiari al rito del lavoro tradizionalmente inteso – esordiscono con il conferimento dell'incarico a un professionista privato, costituito ausiliario dell'Ufficio, e investito dell'analisi della documentazione medica prodotta, della visita del periziando, e della formulazione di un circostanziato responso conclusivo.

Nell'attuale congiuntura epidemica, è soprattutto il secondo snodo procedurale a impensierire gli operatori coinvolti nello svolgimento dell'incombente.

L'ausiliario, invero, riceve solitamente un elevato numero d'incarichi contestuali, e si dispone a onorare il mandato consulenziale convocando più ricorrenti al giorno e in rapida successione oraria.

Anche in caso di differenziazione – giornaliera e oraria – delle convocazioni, tuttavia, la realizzazione – da qui alla fine di luglio p.v. – degli accertamenti tecnici in discorso comporterebbe la convergenza di più soggetti – alcuni dei quali, per definizione, esposti (a motivo dell'anzianità o delle patologie denunciate mercé la proposizione del ricorso introduttivo, e poste a fondamento dell'auspicato ottenimento della prestazione) a rischi peculiari – nello stesso luogo (ossia lo studio professionale del sanitario incaricato della perizia), di cui non è preventivamente possibile appurare la piena (e doverosa) rispondenza alle esigenze di protezione di tutti gli intervenienti.

Dette ipotesi concrete, dunque, non sembrano francamente compatibili con le necessità di scongiuramento del contagio, come sottese alla vigente normativa emergenziale (valevole non soltanto in ambito giudiziario).

Alla luce delle osservazioni testé enucleate, dunque, suggerirei di valutare l'adozione di un provvedimento – integrativo di quello, a Sua firma, recante il Protocollo di trattazione degli affari giudiziari recentemente adottato – con cui disporre, a cagione delle impellenti esigenze di salute pubblica appena richiamate, il rinvio di tutte le operazioni peritali già

fissate, a data prudentiale (e, dunque, successiva al 31 luglio 2020), facendo esclusivamente salva la prosecuzione delle attività peritali inerenti a casi indifferibili, individuati dal giudice assegnatario del fascicolo, previa eventuale segnalazione delle parti.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di conferimento degli incarichi nuovi – relativi a procedimenti non ancora trattati o esorditi – attraverso le forme dell’udienza figurata (ossia sostituita dalla modalità di trattazione scritta), già illustrate dalla missiva indirizzataLe dal Giudice onorario, dr.ssa Susanna Pasqualina Cirianni.

Cordialmente.

Vibo Valentia, lì 14 maggio 2020.

Il Giudice del Lavoro e della Previdenza

Ilario Nasso